

REGOLAMENTO (CE) N. 1238/95 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1995

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio
riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113,

considerando che l'attuazione del regolamento (CE) n. 2100/94 (nel prosieguo: «il regolamento di base») spetta all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: «l'Ufficio»); che le entrate dell'Ufficio devono essere in linea di massima sufficienti a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio; che tali entrate sono costituite dal gettito delle tasse riscosse dall'Ufficio per coprire le spese degli atti contemplati dal regolamento di base e dal regolamento (CE) n. 1239/95 del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali⁽²⁾, (nel prosieguo: «il regolamento di procedura») nonché dalle tasse annuali da pagarsi per la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali;

considerando che le spese relative alla fase di avviamento dell'Ufficio durante il periodo transitorio di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera b) del regolamento di base possono essere coperte mediante una sovvenzione iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee; che, a norma della stessa disposizione, detto periodo può essere prorogato di un anno;

considerando che la proroga del periodo transitorio deve essere disposta qualora non sia maturata un'esperienza sufficiente per fissare congruamente l'importo delle tasse in modo da garantire l'autofinanziamento dell'Ufficio salvaguardando nel contempo i vantaggi del sistema comunitario di tutela delle varietà vegetali; che tale esperienza può essere acquisita soltanto in base al numero di domande di privativa comunitaria per le varietà vegetali, agli importi versati agli uffici d'esame e alla durata effettiva delle privative concesse;

considerando che l'importo delle tasse deve essere fissato in base al principio della sana gestione finanziaria dell'Ufficio, tenendo conto in particolare dei criteri di economicità ed efficienza;

considerando che ai fini di una gestione semplificata da parte del personale dell'Ufficio, le tasse devono essere determinate, applicate e pagate nella valuta adottata nel bilancio dell'ufficio;

considerando che la tassa per il disbrigo della domanda deve essere una tassa uniforme, destinata a coprire unicamente le spese relative alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali inoltrate presso l'Ufficio e concernenti qualsiasi specie vegetale;

considerando che la scadenza per il pagamento della tassa relativa al disbrigo della domanda, fissata a norma dell'articolo 51 del regolamento, deve corrispondere al periodo intercorrente tra l'atto del pagamento e il suo effettivo ricevimento da parte dell'Ufficio, onde consentire un rapido rimborso delle spese già sostenute dall'Ufficio e, d'altro canto, facilitare l'inoltro delle domande quando il richiedente si trova a grande distanza dall'Ufficio;

considerando che il totale delle tasse esigibili per l'esecuzione dell'esame tecnico deve coprire, in linea massima, il totale delle indennità versate dall'Ufficio agli uffici d'esame; che le spese per la conservazione della collezione di riferimento non devono essere coperte necessariamente tramite la sola tassa d'esame; che l'importo di quest'ultima dovrebbe essere differenziato secondo tre gruppi di specie vegetali, alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro dei regimi nazionali di tutela delle nuove varietà vegetali;

considerando che le tasse annuali esigibili per tutta la durata della privativa comunitaria per le varietà vegetali, pur costituendo una fonte complementare di entrate per l'Ufficio, deve coprire, tra l'altro, le spese inerenti alla verifica tecnica delle varietà successiva alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e deve essere quindi differenziata allo stesso modo della tassa d'esame;

considerando che la tassa di ricorso deve essere uniforme per poter coprire la maggior parte delle spese relative ai procedimenti di ricorso, eccetto quelle relative all'esame tecnico ai sensi degli articoli 55 e 56 del regolamento di base o quelle inerenti all'assunzione di prove; che la fissazione di due date diverse per il pagamento della tassa di ricorso è intesa ad indurre il ricorrente a riconsiderare il ricorso alla luce della decisione presa dall'Ufficio a norma dell'articolo 70, paragrafo 2 del regolamento di base;

(1) GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 1.

(2) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.